



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **29 OTT. 2012** Protocollo N° **48927/4** Class: **E.800.01.1** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012). Disposizioni in materia di disciplina delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia. Nota informativa

A tutti i Comuni del Veneto

All'ANCI Veneto

Alla CONFARTIGIANATO
- Federazione Regionale
- Unioni Provinciali

Alla C.N.A.
- Associazione Regionale
- Associazioni Provinciali

Alla CASARTIGIANI
- Associazione Regionale
- Associazioni Provinciali

Alla FEDERC.L.A.A.I. Veneto

LORO SEDI

Si informano i soggetti in indirizzo che il 28 luglio 2012 è entrata in vigore la legge regionale n. 24/2012 la quale, agli articoli da 28 a 34, contiene una serie di disposizioni in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia. Si tratta di disposizioni volte a semplificare l'esercizio delle suddette attività e che ben si integrano con le novità introdotte in materia dal recente decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, entrato in vigore lo scorso 14 settembre.

Ai fini di un'omogenea applicazione delle nuove disposizioni regionali, si illustrano di seguito le principali novità introdotte, riportando, altresì, alcune opportune precisazioni in merito.

Attività di estetista:

L'articolo 28, della citata legge regionale, adegua l'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" all'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Pertanto, viene ribadito che l'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA, ivi incluso l'ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell'attività e la variazione del responsabile tecnico. Ai fini di un

Direzione Industria e Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia
Tel. 0412795810-5815 Fax 0412795808
e-mail: industria.artigianato@regione.veneto.it



coordinamento della normativa regionale con l'art. 5 del DPR n. 160/2010, viene, inoltre, sottolineato che destinatario della SCIA è lo sportello unico attività produttive (SUAP) competente per territorio.

Viene, infine, recepita, dalla citata legge regionale, la figura del responsabile tecnico di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010. Al riguardo, si ricorda che l'art. 16, comma 1, lettera b) del d.lgs n. 147/2012 dispone che "il responsabile tecnico è iscritto al repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività".

Si fa presente che, per agevolare tale adempimento e fare in modo che sia effettivamente contestuale alla SCIA da inviare al SUAP, gli uffici preposti stanno studiando un'implementazione di ComunicaStarweb.

Attività di acconciatore:

A loro volta, gli articoli 30, 31, 32 e 33, della citata legge regionale, adeguano gli articoli 2, 5 e 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore" all'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Pertanto, viene ribadito che l'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto a SCIA, ivi incluso l'ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell'attività e la variazione del responsabile tecnico. Ai fini di un coordinamento della normativa regionale con l'art. 5 del DPR n. 160/2010, viene evidenziato che destinatario della SCIA è lo sportello unico attività produttive (SUAP) competente per territorio.

Come per l'attività di estetista, viene, altresì, recepita la figura del responsabile tecnico di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 5 della legge n. 174/2005 con l'articolo 77, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2010. Si ricorda che l'art. 15, comma 1, lettera b) del d.lgs n. 147/2012 dispone che "il responsabile tecnico è iscritto al repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività".

Anche per tale adempimento gli uffici preposti stanno studiando un'implementazione di ComunicaStarweb.

Con riferimento all'attività di acconciatore, si richiama l'attenzione sull'intervenuta abrogazione dell'art. 2 della legge 14.02.1963, n. 161 ad opera dell'art. 15, comma 2 del citato d.lgs n. 147/2012. Detta abrogazione rende praticamente inapplicabile la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 174/2005 secondo cui "La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge."

Di conseguenza, a partire dal 14 settembre 2012, anche nelle Regioni che non avevano ancora dato attuazione alla legge 174/2005, l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività regolamentata di acconciatore potrà essere acquisita (com'è da tempo nella Regione Veneto) esclusivamente con i percorsi formativi o lavorativi e formativi previsti dall'art. 3 della legge citata.

Restano comunque ferme le disposizioni di cui alla nota informativa del 26.01.2010, prot. n. 43156 "L.R. 28/2009, Disciplina dell'attività di acconciatore. Definizione del termine finale di applicazione della legge del 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142".

Attività di estetista e acconciatore. Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA (art. 2 del D.L. 09.02.2012, n. 5):

In relazione all'attività di estetista e di acconciatore, si richiama l'attenzione sull'importante semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA, introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012. Tale disposizione prevede che la segnalazione certificata di inizio attività sia corredata dalle asseverazioni ed attestazioni dei tecnici solo quando espressamente previsto dalla normativa di settore. Pertanto, i requisiti igienico sanitari dei locali, in cui sono esercitate le attività di estetista e/o acconciatore, non devono costituire oggetto di asseverazione da parte di tecnici abilitati, bensì di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal titolare/rappresentante legale dell'impresa ai sensi



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, salvo il controllo successivo da parte dell'AULSS competente per territorio ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 29/91.

Attività di tintolavanderia:

L'articolo 34 della citata legge regionale europea contiene una serie di disposizioni relative all'esercizio dell'attività di tintolavanderia. I commi 1 e 3 ribadiscono che l'esercizio di tale attività è soggetto a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, nonché alla designazione di un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia". Al riguardo, si ricorda che la figura del responsabile tecnico non si applica alle tintolavanderie c.d. self-service o a gettone. L'art. 17, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 147/2012 ha infatti esteso, anche a tale tipologia di attività, la disciplina prevista per le tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica, con esclusione della figura del responsabile tecnico.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sui commi 4 e 5 dell'art. 34 citato, con cui viene data attuazione alla previsione di cui all'art. 6 della legge n. 84/2006 prevedendo, in sede di prima applicazione, che le imprese, che esercitano attività di tintolavanderia alla data di entrata in vigore della legge regionale, devono designare, entro il termine perentorio del 28 luglio 2014, un responsabile tecnico in possesso di almeno uno dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 84/2006, comunicandolo al SUAP territorialmente competente. Le imprese del settore, che non avranno provveduto a comunicare il nominativo del responsabile tecnico entro il suddetto termine, non potranno continuare a svolgere l'attività di tintolavanderia.

Da ultimo, si fa presente che, con provvedimento della Giunta regionale, prossimamente verranno approvati i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi per il conseguimento dell'idoneità professionale, nonché individuati i diplomi abilitanti all'esercizio dell'attività di tintolavanderia, ciò in attuazione del combinato disposto del citato art. 34, comma 2, con l'art. 2, comma 4 della legge n. 84/2006.

Nel ribadire che la scrivente Direzione è a disposizione per ogni eventuale chiarimento fosse ritenuto opportuno, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il DIRIGENTE REGIONALE

- dott. Michele Pelloso -

Ref: dott.ssa Adanella Peron
Servizio Affari Generali
Tel: 0412795823
e-mail: adanella.peron@regione.veneto.it

Direzione Industria e Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia
Tel. 0412795810-5815 Fax 0412795808
e-mail: industria.artigianato@regione.veneto.it